



NATURA DELLA REVISIONE:	Adeguamento osservazioni Accredia
-------------------------	-----------------------------------

## 1. PREMESSA

Valoritalia Srl (di seguito anche Valoritalia) fornisce il servizio di valutazione della conformità ai sensi del Reg. UE 1009/2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Valoritalia opera in qualità di organismo di valutazione della conformità notificato al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste e inserito nell'elenco nazionale degli organismi di valutazione della conformità ai sensi dell'art. 3 del decreto 11 novembre 2022 e sottoposto ad accreditamento da ACCREDIA ai sensi della norma ISO/IEC 17065:2012 per i moduli A1, B e D1.

Valoritalia non è responsabile del soddisfacimento dei requisiti di certificazione, pertanto, non può essere considerata responsabile della qualità dei prodotti/servizi, né potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti da vizi/difetti dei prodotti/servizi dell'Organizzazione.

Valoritalia si riserva il diritto di impiegare personale dipendente e/o collaboratori esterni liberi professionisti per la conduzione degli audit di valutazione della conformità e dei relativi campionamenti. La responsabilità della certificazione rimane in capo a Valoritalia.

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

«**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un prodotto fertilizzante dell'UE per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell'UE sul mercato dell'Unione;

«**fabbricante**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell'UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, ai fini del presente documento è detto anche "Committente";

«**rappresentante autorizzato**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

«**valutazione della conformità**»: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell'UE siano state rispettate;

«**organismo di valutazione della conformità**»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;

«**richiamo**»: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante dell'UE già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

«**ritiro**»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell'UE presente nella catena di fornitura;

«**non conformità**»: mancato soddisfacimento di un requisito da parte del fabbricante;

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 2 di 26

«**audit**»: attività di valutazione svolta al fine di raccogliere le necessarie evidenze per attestare la conformità (in questo caso del Sistema di Gestione) ai requisiti della norma, detta anche verifica ispettiva;

«**gruppo di verifica**»: insieme delle persone incaricate dall'organismo di valutazione della conformità di svolgere l'audit.

«**autorità di notifica nazionale**»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale DISR - Ufficio V "Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali";

«**Certificazione UE**»: ai fini del presente documento si intende l'attestazione di conformità, per esempio il certificato di esame UE del tipo o approvazione del sistema qualità.

### 3. OGGETTO

Il presente regolamento descrive le condizioni e le procedure applicate da Valoritalia S.r.l. per la valutazione della conformità relativamente alla produzione di fertilizzanti. L'ottenimento della certificazione è subordinato all'esito positivo delle valutazioni di conformità e delle prove definite da Valoritalia secondo la frequenza descritta nel Reg. UE 2019/1009 presso le sedi dell'Organizzazione stessa e/o altre sedi coinvolte, nonché al pagamento degli importi dovuti.

Valoritalia è tenuta a rendere pubblico lo stato di validità dei certificati o delle approvazioni emesse e comunicare all'autorità di notifica nazionale qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato o di un'approvazione e qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica.

Deve inoltre rispondere ad eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità e su richiesta fornire informazioni delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

### 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente regolamento, si applicano i riferimenti normativi seguenti:

- ✓ REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
- ✓ REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- ✓ DECISIONE UE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- ✓ DIRETTIVA UE 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 3 di 26

- ✓ D.M. 11 novembre 2022 - Designazione dell'autorità di notifica nazionale ed istituzione del registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE;
- ✓ circolari ACCREDIA applicabili.

## 5. RICHIESTA VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

---

La richiesta di accedere al servizio è presentata dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del committente ed avviene mediante invio a Valorialia di apposita domanda, contenente almeno le seguenti informazioni:

- dati del committente (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.);
- descrizione del prodotto per cui si chiede la valutazione di conformità e del relativo sito produttivo;
- procedura di valutazione prevista e/o scelta dal committente;
- dichiarazione da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
- documentazione che permetta di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni previste dal regolamento applicabile.

Valorialia rende disponibili appositi moduli di domanda da utilizzare a cura del committente per richiedere il servizio. La domanda deve essere redatta sul modello fornito da Valorialia, compilata in tutte le sue parti e firmata dal legale rappresentante.

Il fabbricante può delegare una persona o società che agisca da agente per assisterlo in tutte le fasi del processo di certificazione, ma la domanda, i documenti contrattuali e tutta la documentazione devono essere firmati dal fabbricante. Valorialia deve avere evidenza della relativa delega.

La domanda deve essere presentata in modo distinto per ogni tipo di prodotto, ovvero per ogni esemplare rappresentativo di una determinata produzione. Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché queste non comportino differenti tipi di rischio rispetto ai requisiti essenziali. Le varianti di prodotto devono essere indicate in un allegato alla domanda.

Nel caso in cui il committente abbia già ottenuto da un altro organismo di valutazione della conformità una o più certificazioni UE e richieda a Valorialia di subentrare per le attività di sorveglianza, deve fornire a Valorialia anche copia di tali certificazioni UE.

Incaricati qualificati di Valorialia riesaminano le informazioni e la documentazione contenute nella domanda e, se il riesame ha esito positivo, Valorialia invierà al richiedente l'offerta economica e l'ulteriore documentazione contrattuale.

Nel caso vi siano motivate condizioni per il rifiuto di una domanda, Valorialia provvederà ad inviare formale comunicazione al richiedente in merito alle ragioni di diniego.

Segue la fase di pianificazione dell'attività da parte di Valorialia, con comunicazione al committente delle modalità di erogazione del servizio.

Valorialia non garantisce e non può garantire in alcun modo l'esito positivo dell'attività di verifica e, di conseguenza, l'emissione del relativo certificato CE/UE.

Il committente non può fare pubblicità rispetto alla domanda in corso fino all'esito positivo delle relative prove, verifiche e valutazioni.

Valorialia si riserva di riconoscere documenti emessi da altri organismi di valutazione della conformità, quali certificati, dichiarazioni di approvazione, rapporti di prova, relazioni attestanti la conformità dei prodotti.

La valutazione della conformità è articolata in differenti procedure in funzione delle categorie di materiali costituenti (CMC) e delle categorie funzionali del prodotto (PFC) dichiarate.

Per ogni categoria è possibile avere più procedure applicabili, come indicato nella successiva tabella 1, pertanto i fabbricanti hanno la possibilità di scegliere una procedura di valutazione della conformità più rigorosa per la valutazione di un prodotto fertilizzante dell'UE assoggettabile a una procedura meno rigorosa, in quanto consente loro di razionalizzare la propria amministrazione senza compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE. Ad esempio un fabbricante che intende produrre un digestato di colture fresche (CMC 4) per il quale è applicabile sia il modulo A che il modulo B seguito dal modulo C e un ammendante organico (PFC 3(A)) per il quale si applica il modulo D1, potrà per entrambi i fertilizzanti avvalersi del modulo D1. Questo non è applicabile ad un concime inorganico solido, semplice o composto, contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (PFC 1(C)(l)(a)(i-ii)(A)) per il quale è prevista esclusivamente l'applicabilità del modulo A1.

Tabella 1

Modulo	Applicazione sulle categorie
A1 (CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE )	PFC 1(C)(l)(a)(i-ii)(A) e PFC 7 contenente almeno il 28 % in massa di azoto (N) da PFC 1(C)(l)(a)(i- ii)(A).
B (ESAME UE DEL TIPO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PFC contenenti esclusivamente uno o più dei seguenti CMC: CMC1, CMC2, CMC4, CMC6, CMC7, CMC8, CMC9, CMC10, CMC11</li> <li>• PFC5, PFC6, PFC7</li> </ul>
D1 (VALUTAZIONE DEL SISTEMA QUALITA')	Qualsiasi prodotto fertilizzante eccetto PFC 1(C)(l)(a)(i-ii)(A) e PFC 7 contenente almeno il 28 % in massa di azoto (N) da PFC 1(C)(l)(a )(i-ii)(A)

Come richiesto dalle norme di accreditamento, l'attività di certificazione di Valoritalia viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali le organizzazioni dei consumatori, le associazioni industriali e del commercio (produttori, trasformatori, distributori), le autorità di regolazione, etc.

Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità dell'attività di certificazione di Valoritalia e di tutti i processi ad essa correlati, garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

### 5.1. Esame UE del Tipo (Modulo B)

Il modulo B si basa sulla verifica del progetto tecnico di un prodotto fertilizzante dell'UE da parte dell'organismo di valutazione della conformità e l'attestazione che rispetti le prescrizioni del Regolamento UE 2019/1009.

#### 5.1.1. Documentazione richiesta

Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità scelta dal committente preveda l'esame UE del tipo, il committente, preventivamente all'immissione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell'UE, è tenuto a fornire a Valoritalia i campioni rappresentativi della produzione prevista ed il fascicolo tecnico, completo della documentazione indicata nel modulo di domanda.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 5 di 26

Tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo sia stato previsto preventivamente.

Nel caso in cui vengano successivamente presentate domande per tipi simili o per varianti a tipi già coperti da certificato di esame UE del tipo, spetta a Valoritalia stabilire, insindacabilmente, se la documentazione fornita e le prove cui il prodotto deve essere sottoposto possano essere ridotte, nonché l'entità di tale riduzione.

#### 5.1.2. Verifica del fascicolo tecnico

Valoritalia verifica che il fascicolo tecnico risponda ai requisiti del Reg. UE 2019/1009 e se l'esame del fascicolo tecnico si conclude con esito positivo, l'iter di valutazione prosegue con le fasi successive.

Se, invece, l'esame del fascicolo tecnico fa emergere non conformità rispetto ai requisiti essenziali della norma o parte della documentazione richiesta risulta essere mancante o incompleta, Valoritalia informa per iscritto il committente, e resta in attesa della risoluzione delle non conformità e/o dell'integrazione della documentazione stessa.

Le non conformità vengono classificate nel seguente modo:

- **M = maggiore**: evidenza di non conformità rispetto ai requisiti essenziali del regolamento e/o assenza di almeno uno dei documenti previsti nel fascicolo tecnico.

Il committente dovrà integrare la documentazione prima di proseguire nell'iter di valutazione del prodotto;

- **m = minore**: la documentazione richiesta è presente, ma risulta incompleta o incongruente per la valutazione complessiva del prodotto.

Le non conformità minori potranno essere risolte nel prosieguo della valutazione e non pregiudicano la verifica sul prodotto.

Il committente ha 3 (tre) mesi di tempo per inviare a Valoritalia la documentazione mancante o integrativa riferita alle non conformità maggiori; in assenza di tale riscontro, Valoritalia potrà decidere di bloccare l'iter di valutazione e richiedere il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto.

#### 5.1.3. Verifica del prodotto

Nel caso in cui la valutazione del fascicolo tecnico abbia dato esito positivo, l'esame UE del tipo viene condotto secondo le seguenti attività:

- verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico trasmesso ed individuazione degli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate, nonché degli elementi la cui progettazione non sia basata sulle disposizioni applicabili delle suddette norme;
- effettuazione dei controlli, delle misurazioni e delle prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali previsti dal regolamento, qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
- effettuazione dei controlli, delle misurazioni e delle prove necessarie per verificare, qualora siano state utilizzate le norme armonizzate, che tale applicazione sia effettiva.

#### 5.1.4. Prove

Valoritalia provvede, se del caso, alla stesura di uno specifico protocollo di prova e comunica al committente il numero di esemplari del tipo rappresentativi della produzione prevista che devono essere forniti gratuitamente per l'esame di conformità e può chiedere eventuali altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 6 di 26

programma di prove. I campioni da sottoporre a prova devono essere fatti pervenire al laboratorio indicato da Valoritalia accompagnati da un documento di consegna riportante la causale "Prove Tecniche", adeguatamente etichettati con l'indicazione del numero d'ordine o dell'offerta. Tutte le spese di trasporto sono a carico del committente. È onere del committente provvedere al ritiro dei campioni al termine delle prove, salvo quando venga attivata la procedura di ricorso.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di conclusione delle prove, si potrà provvedere allo smaltimento dei materiali a spese del committente. Nel caso di prove distruttive, i materiali di risulta saranno smaltiti immediatamente con costi a carico del committente.

#### 5.1.5. Esito della valutazione

Al termine della valutazione Valoritalia redige una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese per la valutazione di conformità e i relativi risultati. Nel caso in cui la valutazione abbia dato esito positivo, l'iter procede con la fase di riesame e decisione finale e, in caso positivo, con l'emissione di un certificato di esame UE del tipo.

Nel caso di esito negativo, possono presentarsi le due seguenti possibilità:

- il personale Valoritalia incaricato richiede o effettua delle prove/verifiche supplementari. I costi sono a carico del committente al quale sono comunicati tramite offerta economica specifica, come da tariffario in vigore;
- sono state individuate situazioni tali per cui il prodotto non può in alcun modo essere considerato conforme ai requisiti applicabili o non è fabbricato secondo quanto specificato dal fascicolo tecnico e quindi non si ritiene possibile procedere con il rilascio del certificato di esame UE del tipo. Valoritalia comunica al committente il rigetto della certificazione, richiede il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto e informa di tale esito negativo le autorità competenti e gli altri organismi notificati nelle modalità previste dalla normativa.

#### 5.1.6. Validità e modifiche dei certificati di esame UE del tipo

I certificati di esame UE del tipo hanno una validità di tre anni, nel corso dei quali Valoritalia monitora l'evoluzione dello stato della tecnica generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme al regolamento e se del caso, ne informa il committente.

Nel periodo di validità del certificato di esame UE del tipo, il fabbricante è tenuto ad informare Valoritalia di tutte le eventuali modifiche apportate al tipo omologato e qualora queste, ad insindacabile giudizio di Valoritalia, incidano sulla conformità del prodotto, il committente sarà tenuto ad inoltrare una nuova richiesta di approvazione sotto forma di un supplemento al certificato originario di esame UE del tipo.

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del Reg UE 2009/1009 ad essi applicabili.

### 5.2. Valutazione del sistema qualità (Modulo D1)

Il modulo D1 si basa sul controllo interno della produzione e sull'implementazione di un sistema di qualità che consenta al fabbricante di dichiarare sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della conformità che i prodotti fertilizzanti dell'UE interessati soddisfano le prescrizioni del regolamento UE 2019/1009. L'organismo di valutazione interviene verificando periodicamente il sistema di qualità implementato dal fabbricante.



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 7 di 26

### 5.2.1. Documentazione richiesta

Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità scelta dal committente preveda la verifica del sistema di qualità, il committente, preventivamente all'immissione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell'UE, è tenuto a fornire a Valoritalia la documentazione indicata nel relativo modulo di domanda.

Tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

Verificata la documentazione, Valoritalia invierà conferma di accettazione. Qualora vi sia la necessità di ottenere eventuali chiarimenti, l'incaricato di Valoritalia provvederà a richiederli. Nel caso vi siano le condizioni per il rifiuto di una domanda, Valoritalia provvederà ad inviare al richiedente una comunicazione contenente le motivazioni del rifiuto.

Nel caso di passaggio da altro organismo di valutazione della conformità (trasferimento) il committente, previa sottoscrizione del contratto, dovrà sottoporsi ad un riesame di pretrasferimento. Può rendersi necessario un audit se, a seguito delle risultanze, il riesame non fornisce a Valoritalia adeguata garanzia circa lo stato di controllo della certificazione. La presenza di non conformità maggiori emesse dal precedente organismo di certificazione e non ancora chiuse comporta necessariamente la conduzione sul sito della visita di pretrasferimento. Il programma di audit stabilito dal precedente organismo verrà riesaminato. Valoritalia accetta il transfert di certificazioni se:

- vengono resi disponibili i documenti di certificazione e i rapporti di verifica ispettiva rilasciati dal precedente organismo di certificazione relativi all'ultimo triennio di validità, a partire dalla verifica di certificazione o dall'ultimo rinnovo;
- siano rese disponibili le evidenze oggettive delle non conformità riscontrate, delle azioni correttive intraprese e del loro risultato di tutte le verifiche di cui al punto precedente;
- siano resi disponibili eventuali ricorsi e/o reclami ricevuti e le azioni intraprese;
- sia presentata domanda di trasferimento giustificando i motivi.

L'Organizzazione deve dimostrare di avere un sistema di gestione qualità documentato - in accordo ai requisiti della norma e di utilizzarlo operativamente con riferimento al campo di applicazione definito. In particolare deve:

- mettere a disposizione una guida/referente che accompagni costantemente il gruppo di audit, tenendo presente che il personale sottoposto ad audit può svolgere la funzione di guida;
- aver reso operative le attività comprese nel campo di applicazione (scopo di certificazione) per le quali si richiede la certificazione;
- avere identificato e mantenuto conformi alla normativa i prodotti/servizi;
- aver pianificato ed attuato almeno una volta nell'arco dell'ultimo anno, le verifiche ispettive interne del sistema di gestione;
- avere effettuato nell'arco dell'ultimo anno almeno un riesame della direzione completo secondo la norma;
- avere i siti coinvolti nella certificazione operativi e verificabili;
- garantire tutte le condizioni necessarie per la conduzione dell'audit, in particolare la disponibilità della documentazione per il suo esame, l'accesso a tutte le aree, alle registrazioni e la disponibilità del personale durante le attività di verifica previste;



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 8 di 26

- comunicare preventivamente in forma scritta i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato, realizzato e mantenuto il sistema di gestione della qualità;
- comunicare preventivamente rispetto alla data della verifica ed in forma scritta i nominativi di eventuali consulenti che partecipano alla verifica, i quali devono attenersi esclusivamente al ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa da uno dei componenti del gruppo di valutazione di Valoritalia per chiarimenti specifici;
- mantenere le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione;
- comunicare tempestivamente a Valoritalia qualsiasi modifica apportata al sistema di gestione;
- formulare adeguate proposte di azioni correttive entro i tempi indicati nel rapporto di verifica ispettiva, salvo indicazione diversa da parte di Valoritalia;
- rispettare quanto previsto dal presente documento e dalla documentazione contrattuale;
- corrispondere a Valoritalia i corrispettivi per i servizi forniti, indipendentemente dall'esito delle verifiche ispettive eseguite;
- archiviare, per tutto il periodo di validità della certificazione, la registrazione di tutte le comunicazioni pervenute e la documentazione delle azioni correttive intraprese;
- comunicare a Valoritalia i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di leggi applicabili al sistema di gestione della qualità e al suo campo di applicazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione non rispetti le obbligazioni sopra riportate Valoritalia, in relazione alla frequenza e alla gravità degli eventi, adotterà le azioni necessarie, che possono comportare nei casi più gravi la sospensione o la revoca della validità della certificazione.

Qualora un'Organizzazione che opera su più siti permanentemente e le cui funzioni attinenti al sistema di gestione siano centralizzate, richieda un'unica certificazione, le attività di valutazione potranno essere svolte con campionamento dei siti sottoposti a verifica. L'Organizzazione multi-site deve avere una sede, non necessariamente la sede legale, cui devono far riferimento tutti i siti collegati nell'applicazione del sistema di gestione.

In particolare la predetta sede, che deve avere l'autonomia contrattuale di eseguire audit interni e richiedere ai siti di attuare azioni correttive e verificarne la risoluzione, deve essere in grado di dimostrare un'adeguata gestione degli aspetti legati a:

- documentazione;
- riesame;
- conformità legislativa;
- non conformità, azioni correttive e preventive;
- audit interni e valutazione dei risultati;
- cambiamenti gestionali e operativi.

Quando i processi svolti presso ogni sito/unità operativa non sono simili ma collegati, il piano di campionamento deve includere la verifica di almeno un sito/unità per ogni processo.



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 9 di 26

### 5.2.2. Classificazione dei rilievi

Valoritalia classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come non conformità distinte in:

- **M = maggiore:** carenze nel soddisfare uno o più requisiti delle norme di riferimento, situazioni che sollevano dubbi significativi in merito alla capacità del sistema di gestione di conseguire i risultati previsti. L'emissione di non conformità maggiori comporta l'interruzione dell'iter di certificazione/sorveglianza fino a quando Valoritalia non abbia accertato che l'Organizzazione abbia provveduto ad intraprendere azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Valoritalia si riserva, in qualsiasi momento e in relazione alla tipologia e gravità degli eventi, di adottare le seguenti azioni:
  - a) l'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare e/o con breve preavviso;
  - b) per carenze esclusivamente riconducibili alla documentazione rilevante prevista dalle norme di riferimento, la richiesta di regolarizzare la predetta documentazione e di darne evidenza entro un determinato termine;
  - c) sospensione/revoca della certificazione.
- **m = minore:** carenza relativa ad un requisito specificato che, a giudizio del gruppo di valutazione, non compromette l'efficacia e la conformità globale del sistema. L'emissione di una non conformità minore comporta per l'Organizzazione l'obbligo ad intraprendere azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Valoritalia dovrà valutare ed accettare le azioni correttive, e ne verificherà l'efficacia nel corso della successiva verifica ispettiva.

Nel caso di Organizzazioni multisito, le azioni correttive devono essere attuate su tutti i siti coinvolti.

Valoritalia considera eventuali raccomandazioni come "spunti per il miglioramento".

### 5.2.3. Verifica precertificativa

L'Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere l'effettuazione di una visita precertificativa.

La visita precertificativa ha lo scopo di:

- individuare la dimensione, la struttura e l'attività dell'Organizzazione;
- individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione a sostenere l'iter di certificazione tramite la valutazione della completezza della documentazione e del grado di implementazione del sistema di gestione rispetto alle norme di riferimento.

La visita precertificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. Il numero di giornate necessarie per la sua esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell'Organizzazione e non può eccedere in ogni caso le 2 gg/uomo. La data e il programma della visita sono definiti da Valoritalia in accordo con l'Organizzazione.

Al termine della visita precertificativa, il gruppo di verifica rilascia un rapporto che non conterrà indicazioni relative al grado di conformità del sistema di gestione. Qualora siano rilevate situazioni discordanti rispetto a quelle fornite nella fase iniziale, Valoritalia potrà modificare la documentazione contrattuale per le attività successive.

### 5.2.4. Nomina del gruppo di verifica



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 10 di 26

Valorialia procede a nominare un gruppo di valutazione (composto da un valutatore responsabile del gruppo stesso ed eventualmente da altri valutatori) e comunica preventivamente all'Organizzazione i nominativi dei componenti. L'Organizzazione ha a disposizione 24 ore per richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori, mediante comunicazione in forma scritta contenente le motivazioni. Non saranno accolte richieste di sostituzione aventi ad oggetto le competenze tecniche del gruppo di valutazione.

Le attività di verifica sono svolte da uno o più soggetti, qualificati da Valorialia secondo specifiche procedure, in conformità alle disposizioni di certificazione (e di eventuale accreditamento applicabili). Il gruppo di audit addetto alla conduzione della singola attività può essere composto da personale dipendente e/o da collaboratori esterni ed è coordinato dal responsabile del gruppo di verifica (RGVI).

#### 5.2.5. Fase di valutazione documentale

L'esame della documentazione del sistema di gestione aziendale viene condotta in occasione dell'audit di stage 1 previsto per la verifica di certificazione o presso la sede dell'Organismo, preventivamente alla verifica in campo. Ulteriori verifiche documentali sono svolte a seguito di variazioni apportate dal richiedente al proprio sistema di gestione. Ogni variazione sostanziale della documentazione di sistema deve essere comunicata a Valorialia.

Valorialia può quindi decidere di svolgere interamente o parzialmente l'audit di stage 1 in campo (ovvero comprensivo della valutazione documentale), qualora ritenga che ciò possa favorire il conseguimento degli obiettivi dell'audit. Nel caso in cui al termine dell'audit di stage 1 sia necessario apportare al sistema di gestione modifiche particolarmente rilevanti, Valorialia potrà richiedere la ripetizione dell'audit di stage 1, prima di passare allo stage 2.

#### 5.2.6. Pianificazione ed esecuzione della verifica

Valorialia pianifica con l'Organizzazione la data della verifica con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, compatibilmente con le esigenze organizzative di entrambe le parti.

La prima verifica ispettiva (cosiddetta di prima certificazione) viene condotta in due distinti momenti: stage 1 e stage 2. **Verifica di stage 1:** gli obiettivi sono l'identificazione di eventuali situazioni che potrebbero potenzialmente configurarsi come non conformità nella verifica ispettiva di stage 2 e la determinazione dei tempi necessari all'Organizzazione e a Valorialia, per eseguire la verifica di stage 2.

Nello specifico vengono valutati:

- la documentazione: per verificarne l'adeguatezza alle norme di riferimento. La documentazione dell'Organizzazione può risultare:
  - a) approvata: se non sono state rilevate non conformità;
  - b) approvata con riserva: se il giudizio complessivo del gruppo di valutazione sulle non conformità rilevate sulla documentazione non pregiudica il proseguimento della verifica ispettiva;
  - c) non approvata: se il giudizio complessivo del gruppo di valutazione sulle non conformità rilevate pregiudica il proseguimento della verifica ispettiva. In questo caso l'iter di certificazione viene interrotto fino alla consegna a Valorialia della documentazione corretta che deve avvenire entro tre mesi. In difetto Valorialia, chiuderà l'iter di certificazione con esito negativo
- la localizzazione e le eventuali condizioni particolari del sito;
- l'applicabilità della norma da parte dell'Organizzazione, con particolare riferimento alla identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi;



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 11 di 26

- la raccolta delle informazioni riguardanti il campo di applicazione, i processi e la/e localizzazione/i del cliente e la loro conformità alla normativa;
- la valutazione della pianificazione e dell'esecuzione delle verifiche ispettive interne, del riesame della direzione e del livello di attuazione del sistema per l'esecuzione della verifica di stage 2;
- il riesame dell'assegnazione di risorse per la verifica di stage 2 e l'accordo sui dettagli di quest'ultima.

Valoritalia potrà non valutare nuovamente durante la verifica ispettiva di stage ogni parte del sistema di gestione, già verificata durante lo stage 1. Sarà sufficiente verificare che persista la conformità alle norme di riferimento.

Se durante la verifica ispettiva di stage 1 dovessero emergere problematiche tali da impedirne il proseguimento, questa verrà ripetuta (in tutto o in parte) con costi a carico dell'Organizzazione e lo stage 2 verrà necessariamente posticipato.

Tra la verifica ispettiva di stage 1 e quella di stage 2, può intercorrere un periodo massimo di 6 mesi. In caso di superamento, sarà ripetuta la verifica ispettiva di stage 1, con costi a carico dell'Organizzazione.

**Verifica di Stage 2:** l'audit di stage 2 è condotto presso l'Organizzazione richiedente per garantire l'efficace attuazione del sistema di gestione implementato, in particolare per conseguire i seguenti obiettivi (elenco non esaustivo):

- verificare e documentare le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- verificare il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi definiti dalle organizzazioni stesse, coerentemente alle attese della norma di sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo;
- verificare che il sistema di gestione del cliente e le sue prestazioni siano conformi alla normativa e alle prescrizioni comunque applicabili alle specifiche attività;
- verificare il controllo operativo dei processi aziendali e la conformità dello stesso ai requisiti della norma;
- verificare che siano stati eseguiti e risultino conformi alle richieste della norma di riferimento le verifiche ispettive interne e il riesame della Direzione;
- verificare che siano conformi alla normativa ed efficacemente attuate le azioni definite dalla Direzione per la gestione della qualità;
- confermare (o modificare) il campo di certificazione come definito nel corso della fase 1;
- confermare eventuali esclusioni rispetto ai requisiti di norma, così come identificati in fase 1.

L'Organizzazione ha l'opportunità di confrontarsi con il gruppo di valutazione e di chiarire la propria posizione su quanto riscontrato.

L'audit di stage 2 viene eseguito dopo un adeguato intervallo di tempo dall'audit di fase 1. La durata di tale intervallo viene stabilita sulla base delle disposizioni di accreditamento applicabili e in modo congruente con il superamento delle carenze eventualmente riscontrate in fase 1, nonché in funzione delle caratteristiche dell'Organizzazione (in termini di dimensioni, complessità e criticità degli aspetti correlati ai processi svolti).



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N <sup>o</sup> e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 12 di 26

In casi particolari, legati alla ridotta complessità dei processi e al basso livello dimensionale dell'Organizzazione, l'audit di stage 2 può essere effettuato consecutivamente all'audit di stage 1, nel caso tale modalità sia consentita dalle disposizioni di accreditamento specifiche e l'audit di stage 1 abbia esito positivo

Il piano della verifica ispettiva prevede:

- gli obiettivi dell'audit;
- la data di esecuzione degli audit, nello specifico dell'audit di fase 1 ed eventualmente stage 2 per le prime certificazioni;
- la composizione e i ruoli del Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI);
- i criteri, la norma, i documenti e lo schema di riferimento;
- la stima dei tempi per eseguire le attività di audit, compresi i momenti di riunione tra gli auditor e le riunioni con l'Organizzazione;
- la lingua utilizzata (se differente da quella italiana);
- i processi sottoposti ad audit, ovvero la verifica operativa delle attività/processi dell'Organizzazione con riferimento alla conformità di tutte le aree del sistema di gestione alle prescrizioni delle norme di riferimento ed agli eventuali documenti di riferimento;
- la sequenza delle attività da svolgere;
- i siti oggetto di verifica, anche quelli esterni per processi/ lavorazioni esterne da verificare;
- il referente per l'Organizzazione;
- gli aspetti soggetti a vincoli di riservatezza;
- le eventuali azioni successive all'audit;
- la richiesta di informazioni riguardo ad eventuali rischi associati alle attività da verificare, nonché misure di prevenzione necessarie al GVI per le attività da svolgere.

Ogni verifica prevede inoltre una riunione iniziale e finale con il legale rappresentante dell'Organizzazione o persona appositamente delegata, il Responsabile del Sistema di Gestione ed eventualmente altro personale dell'Organizzazione interessato.

La riunione iniziale ha lo scopo di:

- presentare il gruppo di valutazione,
- chiarire eventuali punti del programma non perfettamente compresi,
- ribadire l'impegno alla riservatezza del gruppo di valutazione,
- definire chiaramente il campo di applicazione del sistema di gestione,
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica ispettiva,
- chiarire il ruolo e i diritti dell'Organismo di accreditamento, con particolare riferimento agli audit in affiancamento e alle attività di market surveillance.



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 13 di 26

La riunione finale ha lo scopo di:

- illustrare i contenuti del rapporto di verifica ispettiva compresi eventuali spunti per il miglioramento e le eventuali riserve dell'Organizzazione;
- illustrare le carenze e le modalità di comunicazione a Valoritalia delle azioni correttive proposte dall'Organizzazione.

A conclusione della riunione finale viene redatto un rapporto di verifica che sarà consegnato, previa sottoscrizione, anche all'Organizzazione. In caso di proposta del gruppo di valutazione di procedere ad una nuova verifica ispettiva, la stessa potrà svolgersi solo qualora l'Organizzazione abbia provveduto, entro il periodo di tempo concordato, ad apportare efficaci azioni correttive. Valoritalia potrà riservarsi di stabilire quali processi sottoporre a verifica in funzione delle relative esigenze.

Valoritalia si riserva di effettuare verifiche presso eventuali fornitori/Organizzazioni cui siano affidati processi rilevanti rientranti nel campo di applicazione.

Qualora un'Organizzazione, che opera su più siti permanenti e le cui funzioni attinenti al sistema di gestione siano gestite da una sede centrale, richieda un'unica certificazione, le attività di valutazione possono essere svolte con campionamento, purché:

- l'attività/processo sia la stessa per tutti i siti e si applichi lo stesso sistema di gestione. Nel caso di sottogruppi di siti con attività simili i criteri di campionamento possono essere esplicitati per ciascun sottogruppo;
- le attività di gestione del sistema siano svolte da parte della sede centrale dell'Organizzazione. Prima dello stage 2 l'Organizzazione deve aver effettuato una verifica ispettiva interna ad ogni sito ed aver adeguatamente valutato le non conformità rilevate e definito le azioni correttive.

I processi produttivi o di erogazione del servizio dovranno essere attivi e verificabili. L'impossibilità di valutare alcune attività potrebbe determinare una riduzione del campo di applicazione nel rapporto di verifica e nel certificato.

Il gruppo di audit compila un apposito rapporto di audit, che indica i rilievi, ovvero le eventuali situazioni di non conformità e ne presenta gli esiti all'Organizzazione. L'Organizzazione ha l'opportunità di discutere i contenuti del rapporto, chiarendo eventuali dubbi. Successivamente un suo rappresentante firma il rapporto e gli eventuali rilievi, e ne riceve copia.

Il rapporto di audit diviene definitivo se, entro 10 (dieci) giorni dalla data di chiusura, Valoritalia non notifica all'Organizzazione, comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel rapporto.

#### 5.2.7 Verifiche ispettive speciali

**VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI:** la necessità di svolgere audit supplementari si può configurare nei seguenti casi:



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 14 di 26

- per riscontrare l'efficace attuazione delle azioni correttive conseguenti a non conformità rilevate nel corso degli audit di certificazione, sorveglianza o rinnovo;
- nel caso in cui sia stato riscontrato un numero significativo di osservazioni tale da evidenziare una situazione complessiva non soddisfacente del sistema di gestione implementato dall'Organizzazione;
- per approfondire aspetti emersi successivamente alla domanda di certificazione/rinnovo/estensione (es. numero di sedi coinvolte, scopo di certificazione, processi particolari, etc.), non verificabili nelle tempistiche previste nel piano di audit;
- nel caso in cui, per cause indipendenti da Valoritalia e dalla gestione dell'attività condotta dal GVI, le tempistiche di audit si siano protratte e non sia stato possibile eseguire la verifica nei modi, nei tempi e sugli argomenti previsti dal piano di audit;
- a seguito dell'esito negativo dell'audit di fase 1.

La necessità di svolgere un audit supplementare è comunicata da Valoritalia al richiedente. I relativi costi sono a carico dell'Organizzazione e saranno calcolati sulla base del tariffario vigente. Le modalità di programmazione seguono quanto già indicato nel presente regolamento, salvaguardando il preavviso minimo per consentire l'eventuale riacquiescenza dei componenti il GVI.

**VERIFICHE DI ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE:** qualora l'Organizzazione intenda estendere il campo di applicazione deve farne richiesta scritta a Valoritalia, che stabilisce quali attività di verifica ulteriori siano necessarie e provvede alla formulazione della nuova offerta economica. L'audit è pianificato e condotto secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti; in alternativa, previo accordo con il richiedente, può essere svolto anche in occasione dell'audit di sorveglianza o di rinnovo. Accettata la richiesta di estensione ed eseguito l'audit con esito positivo, il certificato viene riemesso. I costi relativi alle attività di verifica aggiuntive e alla riemissione del certificato sono a carico dell'Organizzazione.

**AUDIT SENZA PREAVVISO O CON PREAVVISO MINIMO:** tali verifiche sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono l'Organizzazione. Tali audit potranno rendersi necessari, ad esempio, nei seguenti casi:

- a seguito di reclami e/o segnalazioni gravi e fondate;
- a seguito di procedimenti giudiziari connessi con l'attività dell'Organizzazione, con particolare riferimento alle leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla sicurezza;
- qualora si venga a conoscenza del mancato rispetto della normativa e delle prescrizioni comunque applicabili al settore di appartenenza dell'Organizzazione;
- nel caso di modifiche non autorizzate al sistema di gestione dell'Organizzazione;



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 15 di 26

- nel caso di segnalazioni delle autorità competenti;
- nel caso di accertato uso scorretto o fraudolento della certificazione;
- nel caso di richiesta inoltrata dall'ente di accreditamento di visite straordinarie o supplementari.

In questi casi il piano di audit può non essere comunicato né formalizzato da Valoritalia al richiedente e i nominativi degli ispettori non possono essere ruscusi, come non potrà essere impedito ad eventuali osservatori esterni opportunamente identificati di prendere visione delle attività condotte e di accedere alle aree e ai luoghi interessati dalla verifica. Il richiedente dovrà collaborare per il corretto svolgimento dell'attività di verifica, in difetto potrà essere revocata la certificazione. Nel caso in cui siano accertate responsabilità in capo all'Organizzazione, Valoritalia si riserva di addebitare ad essa i costi per le attività effettuate.

#### 5.2.8. Rilascio e durata del certificato

A conclusione delle attività di verifica ispettiva e di raccolta della documentazione - ovvero quando l'Organizzazione ha risolto in modo adeguato tutte le non conformità e/o in presenza di un preciso impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo prestabilito, giudicato idoneo da Valoritalia - la pratica di certificazione viene portata all'esame del Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione.

Il Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione delibera l'approvazione del sistema qualità, dandone comunicazione all'Organizzazione cui sarà anche trasmesso il piano delle successive verifiche di sorveglianza (in caso di concessione della certificazione).

Nel caso in cui non siano soddisfatte le richieste di azioni correttive, il Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione delibererà la non approvazione del sistema qualità.

Nel caso in cui non sia concessa la certificazione, Valoritalia lo comunicherà in forma scritta all'Organizzazione con le motivazioni a supporto. Una nuova domanda potrà essere presentata, decorsi almeno sei mesi dalla notifica della decisione negativa.

Il certificato ha durata triennale, fatto salvo le condizioni specifiche derivanti da eventuali trasferimenti. La sua validità è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza ordinari e straordinari eseguiti sul sistema di gestione dell'Organizzazione.

L'approvazione conterrà:

- il numero di registrazione della certificazione;
- il nome e la ragione sociale del fabbricante con il relativo indirizzo della sede legale;
- le unità operative con il relativo indirizzo;
- la norma di riferimento;
- eventuali riferimenti a documenti prescrittivi;
- il/i fertilizzante/i ai quali la certificazione si applica;
- la data di emissione;
- la data di nuove emissioni a seguito di eventuali revisioni;



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 16 di 26

- la data di scadenza della certificazione.

Contestualmente alla delibera del Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione, viene definito il programma triennale di sorveglianza.

#### 5.2.8. Sorveglianza (mantenimento della certificazione)

Gli audit di sorveglianza sono condotti per verificare che il sistema di gestione sia correttamente attuato, mantenuto e migliorato, in conformità ai requisiti della norma di riferimento, delle leggi e regolamenti applicabili.

Gli audit di sorveglianza sono condotti annualmente sulla sede principale del fabbricante, in caso di organizzazioni multi-site, vengo posti sotto sorveglianza anche tutti gli stabilimenti secondaria in maniera tale che nel ciclo triennale siano posti tutti a sorveglianza. Fanno eccezione i siti in cui sono realizzate CMP o PFC non realizzate nella sede principale, in tal caso anche le sedi secondarie sono sottoposte a sorveglianza annuale.

Le visite di sorveglianza sono pianificati da Valoritalia con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data in cui verranno eseguite.

Secondo la frequenza prevista dal Reg. 1009/2019 e per il compost appartenente alla CMC 3 e il digestato appartenente alla CMC 5, e gli altri materiali appartenenti alle CMC 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II del Reg. UE 2019/1009, sono prelevati ed analizzati campioni del materiale in uscita nel corso di ciascun audit. Gli audit sono effettuati con la seguente frequenza:

- a) durante il primo anno di sorveglianza dell'impianto con la stessa frequenza di quella di campionamento indicata nella tabella alla lettera f), punto 5.1.3.1, Modulo D1, dell'All IV del Reg. UE 1009/2019, ovvero:

Input annuale (tonnellate)	Audit e Campioni/anno
≤ 3 000	1
3 001 — 10 000	2
10 001 — 20 000	3
20 001 — 40 000	4
40 001 — 60 000	5
60 001 — 80 000	6
80 001 — 100 000	7
100 001 — 120 000	8
120 001 — 140 000	9
140 001 — 160 000	10
160 001 — 180 000	11





REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 17 di 26

> 180 000	12
-----------	----

durante i successivi anni di sorveglianza: una frequenza dimezzata rispetto a quella indicata alla lettera precedente; L'audit di sorveglianza prevede sempre almeno la verifica:

- della gestione dei rilievi delle precedenti attività;
- di eventuali modifiche ai documenti e/o al sistema di gestione;
- del riesame della direzione, del conseguimento degli obiettivi e del miglioramento continuo;
- dei processi di gestione delle registrazioni e tenuta sotto controllo della documentazione;
- del processo di gestione dei reclami;
- dei processi produttivi e dei processi speciali;
- dei risultati delle verifiche ispettive interne e della gestione dei rilievi;
- del corretto uso del logo e dei riferimenti alla certificazione.

#### 5.2.9. Modifiche rilevanti al sistema di gestione e del campo di applicazione

L'Organizzazione certificata ha facoltà di apportare modifiche al proprio sistema di gestione. In tal caso Valoritalia si riserva la possibilità di decidere se procedere immediatamente ad una nuova verifica ispettiva oppure richiedere la presentazione di una nuova domanda di certificazione con relativa documentazione.

Qualora l'Organizzazione intenda variare parti del suo sistema di gestione o attuare cambiamenti strutturali rilevanti per la conformità alle norme di certificazione dovrà:

- informare preventivamente e dettagliatamente Valoritalia circa le suddette modifiche;
- prendere atto delle decisioni di Valoritalia, che si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento. Tali decisioni saranno comunicate all'Organizzazione in forma scritta;
- comunicare a Valoritalia l'accettazione delle decisioni o, in difetto, la rinuncia alla certificazione.

L'Organizzazione certificata ha facoltà di chiedere modifiche al campo di applicazione della certificazione. Le modalità per richiedere le modifiche sono le medesime indicate per richiedere la certificazione. Tali modifiche possono riguardare:

- estensione/riduzione ad attività gestite da altre unità produttive;
- estensione/riduzione ad altri prodotti coperti dal sistema di gestione.

L'approvazione del sistema qualità rilasciata da Valoritalia è strettamente riservata all'Organizzazione e non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento, affitto di azienda o di un ramo d'azienda della società interessata. In questi casi l'Organizzazione dovrà informare Valoritalia tempestivamente, e comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, ove prevista. L'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 18 di 26

o di revoca della certificazione. Nei casi sopra descritti, l'Organizzazione dovrà, garantendo il mantenimento delle condizioni di conformità, richiedere a Valoritalia mediante comunicazione scritta l'emissione del certificato - ove applicabile - in capo al nuovo soggetto titolato, all'esito della modifica dell'assetto organizzativo. Valoritalia provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso una verifica supplementare, che il sistema di gestione non abbia subito modifiche, o comunque sia conforme ai requisiti della norma di riferimento. Il trasferimento della certificazione è subordinato all'esito positivo delle valutazioni effettuate, nonché al saldo di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione cedente.

I costi dell'aggiornamento/estensione della certificazione e dell'eventuale verifica supplementare (documentale e/o presso l'Organizzazione) sono a carico del soggetto risultante dalla modifica.

#### 5.2.10. Rinnovo della certificazione

La documentazione contrattuale ed in particolare l'offerta economica, devono essere adeguati nel caso in cui si verificano modifiche rilevanti ai fini del campo di applicazione e delle attività di audit, prima della scadenza del certificato e con tempi compatibili con l'effettuazione delle attività di verifica previste e necessarie al rispetto dei documenti di riferimento applicabili.

Le procedure di rinnovo sono le medesime seguite per l'effettuazione della verifica di certificazione, senza tuttavia la suddivisione della verifica in stage 1 e stage 2. L'audit di rinnovo (o "ricertificazione") è orientato ad un riesame generale e comprende la verifica di tutti i requisiti normativi e, in particolare, l'approfondimento dei seguenti elementi:

- l'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità, alla luce di cambiamenti interni ed esterni, e la sua continua pertinenza e applicabilità allo scopo della certificazione;
- l'efficacia del sistema di gestione in riferimento al conseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione e dei risultati attesi;
- l'impegno dimostrato a mantenere l'efficacia ed il miglioramento.

In caso di esito positivo delle attività di rinnovo, il certificato viene riemesso e i costi sono a carico dell'Organizzazione.

#### 5.3. Valutazione del controllo interno della produzione (Modulo A1)

Il modulo A1 si basa sul controllo interno della produzione e consente al fabbricante di dichiarare sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della conformità, che i prodotti fertilizzanti dell'UE interessati soddisfano le prescrizioni del regolamento UE 2019/1009. Il fabbricante, sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione, fa eseguire con cadenza trimestrale i controlli sul prodotto per la ritenzione d'olio e la resistenza alla detonazione.

Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità scelta dal fabbricante preveda la valutazione del controllo interno della produzione, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.2. e 5.1.4.



## 6. SOSPENSIONE / REVOCA / RINUNCIA

---

### 6.1. Sospensione dell'attività di sorveglianza e/o della validità della certificazione

Le certificazioni UE possono essere sospese da parte di Valoritalia a seguito di inadempienza del fabbricante, e in particolare:

- nel caso di fallimento dell'attività del fabbricante;
- nel caso di mancata comunicazione nei termini previsti da di modifiche nell'assetto organizzativo;
- nel caso di mancato versamento degli importi dovuti a Valoritalia;
- nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 7;
- nel caso di non conformità gravi ovvero in numero elevato; mancata adozione di azioni correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche di sorveglianza; non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti per quanto attiene al mantenimento della conformità della produzione;
- nel caso di segnalazioni dal mercato, previo accertamento della relativa gravità;
- nel caso di apposizione indebita della marcatura CE.

#### 6.1.1. Comunicazione del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione della certificazione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati al fabbricante a mezzo PEC, o raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il fabbricante deve attuare le azioni correttive richieste. Il fabbricante ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a Valoritalia la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni, le tempistiche di attuazione, che non devono essere superiori ai sei (6) mesi, e qualsiasi altra informazione utile sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire in forma scritta. Il provvedimento di sospensione terrà conto del principio di proporzionalità.

#### 6.1.2. Conseguenze della sospensione

A seguito della sospensione, il committente deve interrompere l'uso delle certificazioni UE e deve astenersi dal pubblicizzarle fino al termine del periodo di sospensione. La sospensione comporta il venir meno della possibilità di apporre la marcatura CE e la conseguente impossibilità di immettere i relativi prodotti sul mercato, a partire dalla data di sospensione.

Valoritalia nel caso di sospensione della certificazione UE rilasciata provvede a informare del provvedimento di sospensione le autorità competenti e gli altri organismi notificati nelle modalità previste.

Nel caso in cui sia compromessa la conformità dei prodotti immessi sul mercato, Valoritalia si riserva di richiedere al fabbricante il ritiro e/o il richiamo dei prodotti non conformi e la segregazione di quelli ancora giacenti nei magazzini.

Le spese sostenute da Valoritalia per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del fabbricante.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 20 di 26

Il fabbricante è comunque tenuto al pagamento degli importi per il mantenimento della certificazione UE anche nel periodo di sospensione.

### 6.1.3. Ripristino della certificazione UE

La sospensione può essere annullata soltanto quando il fabbricante abbia risolto in modo soddisfacente le non conformità riscontrate, o nel caso in cui venga meno la situazione che aveva dato origine al provvedimento di sospensione.

Prima di procedere al ripristino della certificazione UE, Valoritalia può effettuare ulteriori verifiche al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate; tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico del fabbricante.

### 6.1.4. Durata del periodo di sospensione

La durata della sospensione, che non può eccedere i sei (6) mesi, viene indicata nella comunicazione di cui al par. 6.1.1; decorso tale periodo senza che la sospensione sia stata annullata, la certificazione viene revocata.

## 6.2. Revoca della certificazione UE

### 6.2.1. Motivazioni del provvedimento di revoca

La certificazione UE rilasciata può essere revocata da Valoritalia in caso di:

- mancata rimozione delle cause di sospensione di cui al par. 6.2, entro il periodo indicato da Valoritalia;
- grave inosservanza delle obbligazioni a carico del fabbricante di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- uso fraudolento o illegittimo della certificazione UE;
- rilevante e sistematica non conformità del prodotto;
- adozione di significative modifiche apportate al prodotto dal fabbricante, o variazione del sito produttivo, senza il coinvolgimento preventivo di Valoritalia;
- mancato pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a Valoritalia. In tal caso, prima di procedere alla revoca, Valoritalia provvede ad inviare al fabbricante una comunicazione denominata "preavviso di revoca"; decorsi quindici (15) giorni da tale comunicazione senza che il fabbricante abbia provveduto al saldo degli importi dovuti, il certificato viene revocato. Durante tale periodo di preavviso tutte le attività di verifica vengono sospese, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di sospensione;
- fallimento o cessazione dell'attività del fabbricante;
- nel caso di mancata comunicazione entro 15 giorni delle modifiche nell'assetto organizzativo;
- mancato adeguamento del prodotto ai requisiti posti dalle nuove revisioni delle norme applicabili;
- uso ingannevole della certificazione UE, tale da apportare danno o discredito a Valoritalia.



### 6.2.2. Comunicazione del provvedimento di revoca

La decisione della revoca viene comunicata al fabbricante mediante PEC, lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

### 6.2.3. Conseguenze della revoca

Nel caso di revoca della certificazione UE, il fabbricante si obbliga a:

- riconsegnare a Valoritalia gli eventuali originali delle certificazioni UE ottenute;
- astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare le certificazioni UE revocate, rimuovendo il logo e i riferimenti a Valoritalia dalla documentazione in uso;
- cessare di apporre la marcatura CE sui prodotti riferibili alla certificazione UE revocata e, conseguentemente, cessarne la commercializzazione;
- provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a Valoritalia.

Valoritalia, inoltre, provvede a:

- interrompere l'attività di sorveglianza;
- comunicare il provvedimento di revoca alle autorità competenti e agli altri organismi notificati nelle modalità previste.

## 6.3. Rinuncia alla certificazione UE

Qualora il fabbricante intenda rinunciare alla certificazione UE, ne dovrà dare comunicazione scritta a Valoritalia a mezzo PEC o raccomandata A/R o altra modalità valida agli effetti di legge, impegnandosi inoltre a:

- cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero identificativo di Valoritalia e comunque di fare riferimento a quest'ultima;
- comunicare, in un termine non superiore a quindici (15) giorni dalla data della rinuncia, le giacenze nei propri luoghi di produzione e magazzini dei prodotti che riportino riferimenti a Valoritalia o al suo numero identificativo;
- esaurire nei propri luoghi di produzione o magazzini detti prodotti entro il termine, successivo alla scadenza, che gli verrà indicato da Valoritalia.

Entro 6 mesi dalla rinuncia, il fabbricante deve comunque garantire a Valoritalia la possibilità di effettuare un eventuale audit presso i luoghi di produzione e magazzini, al fine di raccogliere le necessarie evidenze in relazione alle giacenze in magazzino e ai prodotti immessi sul mercato dall'ultima sorveglianza effettuata. Oneri e spese di tale eventuale audit sono a carico del fabbricante.

## 7. OBBLIGHI A CARICO DEL FABBRICANTE

---

Il fabbricante si impegna a:

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 22 di 26

- preparare e mettere a disposizione di Valoritalia la prescritta documentazione ai fini della valutazione di conformità pertinente;
- redigere la dichiarazione di conformità UE ed apporre la marcatura CE sul prodotto certificato;
- garantire che sugli esemplari di prodotto certificato immessi sul mercato sia apposto il numero identificativo del tipo, del lotto, della serie, e qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione; inoltre che sia indicato il nome del fabbricante, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale il fabbricante può essere contattato, garantendo che le informazioni relative al contatto siano in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e per le autorità di vigilanza del mercato. Qualora il prodotto sia fornito senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun prodotto fertilizzante;
- garantire che i prodotti fertilizzanti dell'UE siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell'allegato III del Reg. UE 1009/2019. Se il prodotto fertilizzante dell'UE è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un'etichetta apposta sull'imballaggio. Se l'imballaggio è assente o di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere riportate sull'etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l'imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell'etichetta. L'etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell'UE è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili;
- mantenere i prodotti oggetto della certificazione ed il relativo sistema qualità, ove previsto, conformi ai requisiti richiesti dalle normative applicabili e/o indicati nel relativo certificato; informare Valoritalia di qualsiasi programma di modifica del prodotto certificato (sia in termini di modifiche di progettazione sia in termini di caratteristiche del prodotto); nel computo delle modifiche vanno considerate, per quanto applicabili, anche quelle derivanti da modifiche delle norme armonizzate e delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è stata dichiarata la conformità;
- informare preventivamente Valoritalia di qualsiasi variazione intenda applicare al prodotto in termini di sito produttivo, di organizzazione o di sistema qualità - ove previsto - ed attendere l'approvazione da parte di Valoritalia prima di attuare tale variazione;
- conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e le eventuali approvazioni/certificazioni applicabili per un periodo di almeno 5 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- garantire al personale Valoritalia preposto l'accesso ai luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito dei prodotti in oggetto, nonché fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché Valoritalia possa eseguire il servizio richiesto, compreso l'accesso alla relativa documentazione e ai reclami ricevuti. A tale riguardo, l'impossibilità ad eseguire le attività per fatto e/o causa imputabile al fabbricante (es. impossibilità di accedere ai luoghi predetti, mancanza della documentazione), tale da compromettere l'adempimento dell'obbligazione a carico di Valoritalia, costituirà causa di risoluzione del contratto di certificazione;
- garantire al personale Valoritalia la possibilità di effettuare verifiche straordinarie, qualora se ne presenti la necessità;

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 23 di 26

- garantire al personale Valoritalia la possibilità di effettuare verifiche senza preavviso, nei termini in cui sono previste dalla pertinente procedura;
- garantire agli ispettori degli Enti di Accreditamento e delle Autorità competenti la possibilità di accedere ai luoghi predetti, in accompagnamento al personale Valoritalia o in attività di market surveillance. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull'operato del personale Valoritalia e non del Committente, sono regolarmente comunicate con un congruo preavviso;
- permettere la partecipazione di osservatori di Valoritalia, coinvolti per l'addestramento di nuovo personale e/o per la sorveglianza sull'operato dei valutatori. Gli osservatori affiancheranno i valutatori durante lo svolgimento della verifica ispettiva;
- fornire al personale incaricato da Valoritalia e agli eventuali accompagnatori un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare, nonché gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi associati al prodotto certificato, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguire una prova a campione su un esemplare di prodotto certificato messo a disposizione sul mercato;
- esaminare i reclami riferiti al prodotto certificato; gli esemplari di prodotto certificato risultati non conformi; nonché i richiami e/o ritiri dal mercato relativi al prodotto certificato;
- tenere una registrazione dei reclami, delle non conformità e dei richiami/ritiri dal mercato, nonché delle relative azioni correttive e, ove richiesto da Valoritalia, dare evidenza della relativa gestione;
- laddove ritenga o abbia buon motivo di ritenere che prodotti certificati immessi sul mercato siano non conformi al Reg. UE 2019/1009, prendere immediatamente le necessarie azioni correttive necessarie per renderli conformi, per ritirarli o richiamarli; inoltre, qualora il prodotto certificato immesso sul mercato presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati Membri della UE nei quali il prodotto certificato è stato immesso sul mercato, fornendo loro i dettagli relativi alle non conformità e alle relative misure correttive intraprese; a fronte di richiesta motivata di un'Autorità Nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione in formato cartaceo o elettronico;
- non fare alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in modo da essere considerata ingannevole o non autorizzata, o incoerente con il campo di applicazione della certificazione stessa, né utilizzarla in modo da portare discredito a Valoritalia;
- adempiere alle prescrizioni contenute nel presente regolamento circa l'uso del marchio di Valoritalia;
- interrompere l'utilizzo di materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione nel caso in cui la stessa sia stata sospesa, revocata o sia scaduta;
- riprodurre nella loro interezza i documenti di certificazione, nel caso in cui ne fornisca copia a terzi.

## 8. CONDIZIONI ECONOMICHE

---

Gli importi dovuti per le attività di certificazione e di mantenimento, unitamente alle relative condizioni di pagamento, sono indicati nell'offerta così come accettata dal fabbricante; che viene formulata secondo le quote


indicate nel tariffario in vigore e sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante (numero di addetti, piano di produzione, ecc.).

Il fabbricante è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in fase di formulazione dell'offerta in modo corretto, nonché ad aggiornare Valoritalia in merito ad eventuali modifiche; Valoritalia valuta se, sulla base dei dati aggiornati, è necessario provvedere alla modifica delle attività previste per la sorveglianza e alla revisione delle condizioni economiche pattuite.

## 9. MARCATURA CE

La marcatura CE indica la conformità di un prodotto fertilizzante dell'UE al regolamento UE 2019/1009 e può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.

Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta i principi generali che disciplinano la marcatura CE e la sua relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008.



In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno. In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongano dimensioni precise, la marcatura CE ha un'altezza minima di 5 mm.

Il fabbricante appone la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni singolo imballaggio del prodotto fertilizzante dell'UE che soddisfa le prescrizioni applicabili del regolamento UE 2019/1009 oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE.

Nel caso dei moduli B la marcatura CE è apposta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante e non reca alcun riferimento al n° di identificazione di Valoritalia ed è limitata ai prodotti che siano anche conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo.

Nel caso invece dei moduli A1 e D1 l'apposizione della marcatura CE è eseguita sotto la responsabilità di Valoritalia e riporta numero di identificazione di quest'ultima.

## 10. DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA'

La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal





regolamento UE 2019/1009 ed è redatta secondo il formato previsto dall'allegato V dello stesso e tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'UE è immesso o messo a disposizione.

Se a un prodotto fertilizzante dell'UE si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. Tale dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità pertinenti.

Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE alle prescrizioni stabilite.

Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni prodotto fertilizzante o tipo di prodotto fertilizzante dell'UE e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE. La dichiarazione UE di conformità identifica il prodotto fertilizzante o il tipo di prodotto fertilizzante dell'UE per il quale è stata redatta.

Su richiesta, una copia della dichiarazione UE di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti e degli altri operatori economici.

## 11. RECLAMI E RICORSI

---

Si rimanda alle condizioni generali di contratto sottoscritte.

## 12. REGOLE GENERALI UTILIZZO LOGHI /MARCHI DI VALORITALIA

---

Con decorrenza dalla data di rilascio della certificazione UE, il fabbricante potrà usare il logo di Valoritalia solo in riferimento alla certificazione ottenuta a condizione che non tragga in inganno i destinatari del messaggio.

Fermo restando quanto disciplinato nel contratto, si illustrano di seguito le regole di pubblicità e di utilizzo dei loghi specifici.

L'utilizzo dei loghi non è soggetto a preventiva autorizzazione da parte di Valoritalia (eccetto per i loghi multinorma e in caso di abbinamento con i loghi dell'organismo di accreditamento). In generale, i marchi di Valoritalia possono essere utilizzati:

- solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi per i quali si è ottenuta la relativa certificazione;
- con la chiara individuazione dell'oggetto (organizzazione, siti, prodotti ...) della certificazione;
- nel periodo di validità del certificato;
- attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione.

A seguito di specifica richiesta, Valoritalia è tenuta ad inviare i loghi all'ottenimento della certificazione e, conseguentemente, al controllo del corretto utilizzo delle certificazioni emesse e dei relativi marchi.

Il corretto utilizzo del logo è oggetto di verifica in occasione degli audit di sorveglianza e rinnovo. Eventuali inadempienze a tali regole possono comportare l'emissione di non conformità, la sospensione o la revoca del certificato.

In particolare, a titolo esemplificativo, l'Organizzazione non può utilizzare la certificazione e/o il marchio, quando:

- o la certificazione non è stata ancora rilasciata;



REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL'UE (REG. 1009/2019)	Cod. documento: REG_FPR_V	Redatto da: RSF
	N° e data revisione: 01 del 16/11/2023	Verificato da: DTO
		Approvato da: DTO
		Pagina 26 di 26

- o la certificazione è stata revocata o sospesa;
- o i marchi vengono utilizzati per attività e processi non coperti dalla certificazione.

In caso di violazioni, Valoritalia intraprenderà le azioni necessarie per tutelare i propri diritti.